



# **COMUNE DI CAPANNORI**

Provincia di Lucca

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART.1 – COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N° 145**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

Articolo 1 – Premessa, oggetto e finalità	pag. 3
Articolo 2 – Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi	pag. 3
Articolo 3 – Costituzione gruppo di lavoro	pag. 3
Articolo 4 – Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro	pag. 4
Articolo 5 – Limiti alla liquidazione del compenso incentivante	pag. 4
Articolo 6 – Entrata in vigore	pag. 4

## **Articolo 1**

### **Premessa, oggetto e finalità**

1) La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), comma 1091 dell'articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni ha deliberato un meccanismo di costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Il legislatore ha statuito che si debba fare riferimento per il calcolo delle risorse erogabili al "maggiore gettito accertato e riscosso (...omissis ..) nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del 5 per cento".

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere altresì vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili, con il limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Tale incentivo può essere riconosciuto anche ai titolari di posizione organizzativa, ed al personale con qualifica dirigenziale in deroga al limite previsto all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art.24 del D.Lgs.165/01.

2) Nell'attuazione della disposizione normativa, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza, in funzione del raggiungimento di obiettivi qualificanti ed adeguatamente programmati, valorizzando, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.

3) Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento, volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni debitorie.

## **Articolo 2**

### **Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi**

1) Ciascun anno è costituito un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, quantificato nella misura del 5% delle riscossioni relative all'esercizio precedente, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento. Requisito fondamentale per la costituzione del fondo è l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo n° 267/2000.

2) Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU).

3) Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo rientrano nel fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 2016-2018, secondo il quale il fondo delle risorse decentrate può essere alimentato con risorse variabili "*derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge*". Tali risorse risultano escluse dai limiti di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017.

## **Articolo 3**

### **Costituzione gruppo di lavoro**

1) Ogni anno ordinariamente, a seguito dell'approvazione del PEG dell'esercizio, il Dirigente/Responsabile del Settore entrate/tributi provvede a costituire un gruppo di lavoro coinvolto sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.

- 2) All'atto della costituzione del gruppo di lavoro si identifica nel Coordinatore il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi e si procede a precisare ed a pesare le attività che ogni specifico componente presta, quali il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere. Tali variabili vengono connesse ad una pesatura che determina, in relazione alla quantificazione delle somme disponibili, quanto erogabile a ciascun dipendente.
- 3) Possono prendere parte al gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato.
- 4) Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere adottate, previa presa visione del Dirigente, su indicazione del Funzionario.

#### **Articolo 4**

##### **Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro**

Il Funzionario redige una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo, al fine di specificare le modalità ed il grado di partecipazione al raggiungimento dei risultati. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili per ciascun componente calcolato sulla base di quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro, che deve essere approvata dal Dirigente.

#### **Articolo 5**

##### **Limiti alla liquidazione del compenso incentivante**

- 1) Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
- 2) Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità erogato secondo il CCNL vigente.

#### **Articolo 6**

##### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.